SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Cesarea Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Cesarea Terme (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurata normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Cesarea Terme (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Gaetano Tufariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Cesarea Terme (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 ottobre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1225/2007 Area II EE.LL. del 5 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Cesarea Terme (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gaetano Tufariello.

Roma, 10 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Maserà di Padova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Maserà di Padova (Padova) non è riuscito a provvedere all'approvazione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2007, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maserà di Padova (Padova) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Gabriella Perrotti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maserà di Padova (Padova), composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17400/2007 - Area II del 18 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maserà di Padova (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Gabriella Perrotti.

Roma, 10 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Laigueglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Laigueglia (Savona) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Giuliano;

Considerato che, in data 26 ottobre 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Laigueglia (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Laigueglia (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Giuliano.

Il citato amministratore, in data 26 ottobre 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laigueglia (Savona).

Roma, 10 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tenemaya Pereira Laura Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tenemaya Pereira Laura Alexandra nata a Machala (Ecuador) il 29 gennaio 1973, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil», di cui è in possesso, conseguito in Ecuador, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero civil», conseguito presso l'«Universidad Tecnica de Machala» in data 22 giugno 2001;

Preso atto che è iscritta presso il «Colegio de Ingenieros civiles de el Oro» dal 4 settembre 2001 al n. 07-1055;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006 e del 12 aprile 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 23 aprile 2004 con scadenza il 16 giugno 2006;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti al possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Alla sig.ra Tenemaya Pereira Laura Alexandra nata a Machala (Ecuador) il 29 gennaio 1973, cittadina ecuadoregna, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10190

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Jakus Vesna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio 1966, cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 d decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di «Inzenjer kemijske tehnologije» conseguito in Croazia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplorami Inzenjer kemijske tehnologie» presso l'«Kemijsko Tehnoloski fakultetu Splitu» il 19 novembre 2004;

Considerato che in Croazia la professione di chimico è regolamentata e che il titolo in possesso dell'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della stessa, come da dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a Spalato;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'Albo dei chimici e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territori dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Prato in data 4 marzo 2005, con scadenza il 17 febbraio 2007 per motivi familiari, rinnovato in formato elettronico in data 12 gennaio 2007 con scadenza il 17 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio 1966, cittadina croata, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Chimici», e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10191

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlachouli Christina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione dell direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vlachouli Christina, nata ad Atene il 25 settembre 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «biologist» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «biologa»;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Bachelor of Science in Biology», presso l'«University of Portsmouth» in data 27 giugno 2001 e il titolo di «Master of Science in Biomedical Science» presso l'«University of Portsmouth» del 23 ottobre 2002 è inoltre è stata al terzo anno iscritta alla «facoltà di medicina e chirurgia» presso l'«Università degli studi di Padova;

Preso atto che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta all'«Institute of Biology» come «Chartered Biologist» nell'anno 2005;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Vlachouli Christina, nata ad Atene il 25 settembre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei «Biologi» - sez. A, e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10192

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2007.

Ripartizione del Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali»;

Visto l'art. 1-*decies*, primo comma, introdotto dalla predetta legge di conversione n. 88 del 2005, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, un Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro;

Visto il secondo comma dello stesso art. 1-*decies*, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione tra i comuni interessati dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, in misura corrispondente ai minori introiti tributari relativi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, con i quali è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore di persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede legale o operative nei territori dei comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti (provincia di Campobasso) e Pietramontecorvino (provincia di Foggia);

Vista la nota n. 6132 del 13 settembre 2007 con la quale il Ministero dell'interno ha fatto conoscere gli importi da attribuire ai suddetti Enti locali in relazione ai minori introiti tributari per TARSU e ICI, nel il triennio 2003-2005;

Considerato che le risorse di che trattasi risultano allocate nell'U.P.B. 2.1.2.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2007, capitolo 1316, del centro di responsabilità «Affari interni e territoriali»;

Decreta:

Art. 1.

Il Fondo di 1 milione di euro istituito dall'art. 1-*decies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88, per la compensazione delle minori entrate relative all'ICI ed alla TARSU derivate agli enti locali individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, è attribuito in misura corrispondente ai minori introiti registrati dagli enti locali medesimi negli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 2.

Gli enti locali interessati e gli importi da attribuire a ciascuno di essi sono indicati nella allegata Tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

In relazione a quanto precede, all'assegnazione degli importi spettanti ai singoli enti locali, provvederà il Ministero dell'interno con imputazione alle risorse iscritte nell'U.P.B. 2.1.2.6 del centro di responsabilità «Affari interni e territoriali», capitolo 1316, del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 350

TABELLA

comune	provincia	importo attribuito
Castellino del Biferno	CB	16.478,50
Colletorto	CB	64.924,14
Larino	CB	273.077,45
San Giuliano di Puglia	CB	27.396,62
Santa Croce di Magliano	CB	102.417,48
Bonefro	CB	45.338,43
Ripabottoni	CB	16.473,67
Montelongo	CB	11.791,17
Casacalenda	CB	66.047,49
Montorio nei Frentani	CB	17.505,28
Morrone del Sannio	CB	17.314,39
Rotello	CB	56.676,57
Ururi	CB	91.247,45
Casalnuovo Monterotaro	CB	77.714,26
Provvidenti	CB	5.195,90
Pietramontecorvino	FG	110.401,20

07A10277

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2007.

Cambiamento della ragione sociale da «Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura - C.A.T.E.V.» a «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visto il decreto di riconoscimento al «Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura - C.A.T.E.V.» dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari protocollo n. 39013 del 10 marzo 2005;

Vista la nota protocollo NG/177 dell'8 agosto 2007 con la quale il centro in questione comunica il cambiamento della ragione sociale da «Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura - C.A.T.E.V.» a «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)», con sede legale in Faenza (Ravenna), via Tebano, 45, mantiene il riconoscimento ottenuto con il decreto ministeriale protocollo n. 39013 del 10 marzo 2005 dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzioni sementi;

enologico;

microbiologia enologica;

analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

2. Il riconoscimento ufficiale di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di cui al precedente art. 1, comma 1, ha validità fino alla data del 13 settembre 2008.

2. Il centro «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nonché il pagamento delle tariffe in vigore.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10203

DECRETO 23 novembre 2007.

Proroga dell'autorizzazione, al laboratorio «IRSAQ Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valori ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P. per poter rivendicare la denominazione registrata devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 725 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 235 del 9 ottobre 2006 con il quale al laboratorio IRSAQ, ubicato in Potenza, via del Gallitello n. 50, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 ottobre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo settembre 2006 e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte del Sinal - Sistema per l'acereditamento di laboratori, organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Acereditation, con scadenza 31 ottobre 2007;

Considerato che lo stesso Sinal - Sistema per l'accreditamento di laboratori, con nota del 19 novembre 2007, ha comunicato la deroga della validità dell'accreditamento rilasciato in data 21 ottobre 2003, fino al prossimo comitato di acereditamento, che si terrà il 12 dicembre 2007;

Ritenuto, alle luce di quanto sopra riportato, che sussistano le condizioni per la concessione di una proroga ai termini di validità del citato decreto 25 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione al laboratorio IRSAQ, ubicato in Potenza via del Gallitello n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale. aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, è prorogata fino al 12 dicembre 2007, limitatamente alle prove elencate in allegato al decreto 25 settembre 2006. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 235 del 9 ottobre 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente il laboratorio è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con decreto 25 settembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10237

DECRETO 23 novembre 2007.

Proroga dell'autorizzazione, al laboratorio «IRSAQ Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valori ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 25 settembre 2006. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 235 del 9 ottobre 2006 con il quale al laboratorio IRSAQ, ubicato in Potenza via del Gallitello n. 50, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 ottobre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al decreto 25;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al decreto 25 settembre 2006 e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte del Sinal - Sistema per l'accreditamento di laboratori, organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, con scadenza 31 ottobre 2007;

Considerato che lo stesso Sinal - Sistema per l'accreditamento di laboratori, con nota del 19 novembre 2007, ha comunicato la deroga della validità dell'accreditamento rilasciato in data 21 ottobre 2003, fino al prossimo comitato di accreditamento. che si terrà il 12 dicembre 2007;

Ritenuto alle luce di quanto sopra riportato, che sussistano le condizioni per la concessione di una proroga ai termini di validità del citato decreto 25 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione al laboratorio IRSAQ, ubicato in Potenza, via del Gallitello n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, è prorogata al 12 dicembre 2007 limitatamente alle prove elencate in allegato al decreto 25 settembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 235 del 9 ottobre 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, il laboratorio è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con decreto 25 settembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10238

DECRETO 23 novembre 2007.

Proroga dell'autorizzazione, al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P. per poter rivendicare la denominazione registrata devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 44 del 22 febbraio 2007 con il quale al laboratorio SA.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 ottobre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al decreto 7 febbraio 2007 e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte del Sinal - Sistema per l'accreditamento di laboratori, organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, con scadenza 31 ottobre 2007;

Considerato che lo stesso Sinal - Sistema per l'accreditamento di laboratori, con nota del 9 novembre 2007, ha comunicato la deroga della validità dell'accreditamento rilasciato in data 21 ottobre 2003 fino al prossimo comitato di accreditamento. che si terrà nel mese di dicembre;

Ritenuto alle luce di quanto sopra riportato, che sussistano le condizioni per la concessione di una proroga ai termini di validità del citato decreto 7 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari ubicato in Bari via Emanuele Mola n. 19 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, è prorogata fino alla data di svolgimento del prossimo comitato di accreditamento, che si riunirà nel mese di dicembre 2007 limitatamente alle prove elencate in allegato al decreto 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 44 del 22 febbraio 2007.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, il laboratorio è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 febbraio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10239

DECRETO 23 novembre 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia di Terra di Bari», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007 relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal COAP Cooperative Ortofrutticole Associate di Puglia, con sede in Monopoli (Bari), via Romualdo n. 24/26 intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Ciliegia di Terra di Bari, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 14728 del 4 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il COAP Cooperative Ortofrutticole Associate di Puglia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Ciliegia di Terra di Bari, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal COAP Cooperative Ortofrutticole Associate di Puglia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Ciliegia di Terra di Bari, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Ciliegia di Terra di Bari.

Art. 2.

La denominazione Ciliegia di Terra di Bari è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Ciliegia di Terra di Bari, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10240

DECRETO 27 novembre 2007.

Iscrizione della denominazione «Salame Cremona (IGP)» nel registro delle denominazioni di orgine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1362/2007 della Commissione del 22 novembre 2007, la denominazione «Salame Cremona (IGP)» riferita alla categoria di prodotti a base di carne, è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione Geografica Protetta «Salame Cremona (IGP)», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione Geografica Protetta «Salame Cremona (IGP)», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 1362/2007 del 22 novembre 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Salame Cremona (IGP)» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: La Torre

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA - «SALAME CREMONA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Salame Cremona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle indicazioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Salame Cremona» è riservata al prodotto di salumeria che, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

2.1. *Fisico morfologiche.*

Peso a fine stagionatura non inferiore a 500 gr.

Diametro al momento della preparazione non inferiore a 65 mm.

Lunghezza al momento della preparazione non inferiore a 150 mm.

2.2. *Chimiche e Chimico-Fisiche.*

Proteine totali: min. 20.0%.

Rapporto collagene / proteine: max 0.10.

Rapporto acqua / proteine: max 2.00.

Rapporto grasso / proteine: max 2.00.

PH: maggiore o uguale a 5.20.

2.3. *Microbiologiche.*

Carica microbica mesofila: 1x 10 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

2.4. *Organolettiche.*

Aspetto esterno: forma cilindrica a tratti irregolare.

Consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza morbida.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzandosi per la tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose, tale da non consentire una netta evidenziazione dei contorni (aspetto «smelmato»). Non sono presenti frazioni aponeurotiche evidenti.

Colore: rosso intenso.

Odore: profumo tipico e speziato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di elaborazione del salame Cremona comprende il territorio delle seguenti regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Art. 4.

Prova dell'origine

A livello di controlli per l'attestazione della provenienza della produzione IGP, la prova dell'origine del «salame Cremona» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali

di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori sono i seguenti:

- iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;
- denuncia all'organismo di controllo delle quantità di salame Cremona prodotte annualmente;
- tenuta degli appositi registri di produzione del salame Cremona.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Materia prima.*

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace italiana, così come migliorate dal libro genealogico italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal libro genealogico italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante, mediante moderati accrescimenti giornalieri. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.

Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.

Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n. 2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n. 1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

TABELLA 1

Mais, semola glutinata (1)	fino al 5% della ss della razione
Carubbe denocciolate	fino al 3% della ss della razione
Aringhe (2)	fino all'1% della ss della razione
Distillers (3)	fino al 3% della ss della razione
Latticello	fino a max l. 6 capo/giorno
Lipidi (4)	fino al 2% della ss della razione
Lisati proteici	fino all'1% della ss della razione
Silomais	fino al 10% della ss della razione

Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss. della razione

(1) ovvero corn gluten feed

(2) farina

(3) per «distillers» si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss

(4) con punto di fusione superiore a 36ºC

ss = sostanza secca

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

TABELLA 2

Mais (*)	fino al 55% della ss della razione
Mais, pastone di granella (1)	fino al 55% della ss della razione
Sorgo	fino al 40% della ss della razione
Orzo	fino al 40% della ss della razione
Frumento	fino al 25% della ss della razione
Triticale	fino al 25% della ss della razione
Avena	fino al 25% della ss della razione
Cereali minori (2)	fino al 25% della ss della razione
Cruscami ed altro (3)	fino al 20% della ss della razione
Patata disidratata	fino al 15% della ss della razione
Manioca	fino al 5% della ss della razione
Barbabietola, polpe umide (4)	fino al 15% della ss della razione
Lino, expeller	fino al 2% della ss della razione
Barbabietola, polpe secche(5)	fino al 4% della ss della razione
Marco mele-pere;buccette (6)	fino al 2% della ss della razione
Latte, siero	fino a max l. 15 capo/giorno
Latticello	fino a max ss di gr 250 capo/giorno
Erba medica disidratata	fino al 2% della ss della razione
Melasso	fino al 5% della ss della razione
Soia, f.e.(**)	fino al 15% della ss della razione
Girasole, f.e.	fino all'8% della ss della razione
Sesamo, f.e.	fino al 3% della ss della razione
Mais germe, f.e.	fino al 5% della ss della razione
Pisello (7)	fino al 5% della ss della razione
Lievito di birra e/o di torula	fino al 2% della ss della razione
Lipidi (8)	fino al 2% della ss della razione

(1) e/o pannocchia

(2) ad esempio: riso sbramato

(3) sottoprodotti della lavorazione del frumento

(4) surpressate ed insilate

(5) esauste

(6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori

(7) e/o altri semi di leguminose

(8) con punto di fusione superiore a 40ºC

ss = sostanza secca

(*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata

(**) farina di estrazione

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.

Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.

L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.

Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.

Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

TABELLA 3

composizione in	fino a 80 Kg di peso vivo		da 80 Kg di peso vivo	
Fibra greggia	Min. 3%	Max. 10%	Min. 3%	Max. 8%
Grassi	Min. 3%	Max 7%	Min. 3%	Max. 6%
Proteina greggia	Min. 14%	Max. 20%	Min. 12%	Max. 18%
Ceneri	Min. 5%	Max. 9%	Min. 4%	Max. 8%
Amido	> 25%		> 30%	
Acido linoleico	≤ 2%		≤ 2%	

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra Kg 144 e Kg 176.

I requisiti di conformità prescritti dal presente disciplinare, relativi ai suini trasferiti tra gli allevamenti ed ai suini destinati alla macellazione sono attestati dall'allevatore mediante procedure sottoposte alla verifica dell'autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal Regolamento (CEE) n. 3220/1984, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001 e dal Decreto Ministeriale 11 luglio 2002 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello che, a tale scopo, accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la conformità ai fini del presente disciplinare deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

Caratteristiche materia prima - La carne suina da destinare al successivo impasto è quella ottenuta dalla muscolatura appartenente alla carcassa e dalle frazioni muscolari striate e adipose.

5.2. *Ingredienti.*

Sale, spezie, pepe in grani o pezzi grossolani, aglio pestato e spalmato nell'impasto.

Possono inoltre essere impiegati: vino bianco o rosso fermo, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.

Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.

5.3. *Preparazione.*

Le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiore dimensioni ed il tessuto adiposo molle, linfonodi e grossi tronchi nervosi.

La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con fori di 6 mm.

La temperatura della carne alla triturazione deve essere superiore a 0°C.

La salatura deve essere effettuata durante la macinazione, ottenuto il macinato si uniscono gli altri ingredienti e gli aromi.

L'impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica per un tempo prolungato per ottenere la tipica coesione dell'impasto.

Il salame Cremona deve essere insaccato in budello naturale di suino, di bovino, di equino o di ovino ed il budello deve avere un diametro iniziale non inferiore a 65 mm.

La legatura, eseguita manualmente o meccanicamente, è effettuata con spago.

5.4. *Asciugatura.*

Tra le operazioni di insacco e quelle di asciugamento è ammesso lo stoccaggio del prodotto in cella, per una durata massima di giorni uno ed in condizioni di temperatura non inferiore ai 2°C e non superiore ai 10°C.

L'asciugamento è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 15° e 25°C).

L'asciugamento deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.

5.5 *Stagionatura*

La stagionatura del salame Cremona deve essere condotta in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria a temperatura compresa fra 11° e 16°C.

Il tempo di stagionatura non deve essere comunque inferiore alle cinque settimane.

Il periodo di stagionatura varia in relazione al calibro iniziale del budello, secondo la seguente tabella:

Calibro in mm (alla preparazione)	Tempo minimo di stagionatura espresso in giorni
65 - 75	35
76 - 80	45
81 - 85	60
86 - 90	80
91 - 95	90
96 - 100	100
101 e oltre	110

5.6 *Confezionamento*

Il salame Cremona può essere immesso al consumo in pezzi singoli, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero o in tranci o affettato. Le operazioni di confezionamento o porzionamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3.

Qualora il confezionamento venisse effettuato fuori dall'area geografica descritta nel disciplinare non si potrebbe garantire un controllo costante presso tutte le aziende produttrici e ciò comporterebbe una grave carenza nel sistema di certificazione della IGP. Tale carenza avrebbe la

conseguenza di non poter più garantire il corretto utilizzo della denominazione, a danno dei produttori e dei consumatori. In altre parole, il mancato assoggettamento al controllo delle operazioni di confezionamento comporterebbe come diretta conseguenza anche il venire meno di altri due elementi fondamentali: la garanzia della salvaguardia della qualità, verificata nel corso di tutte le operazioni di controllo e la garanzia dell'origine, intesa come tracciabilità compiutamente riscontrabile nel corso di ogni fase di trasformazione, compreso il confezionamento.

Inoltre, consentire il packaging fuori dall'area geografica tipica pregiudicherebbe anche la qualità del salame Cremona, dal momento che il prodotto dovrebbe subire un trattamento termico per il trasporto ed il successivo affettamento «a distanza di tempo e di luogo», che altererebbe le caratteristiche organolettiche del salame.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto salame Cremona presenta un forte e consolidato legame con l'ambiente, che le deriva dall'affermarsi nella zona di Cremona prima e nella Pianura Padana poi, dell'allevamento suino legato ai caseifici ed alla coltivazione del mais.

Il perfetto e vincente sinergismo tra l'allevamento del bovino da latte e quello dei suini, insieme alla coltivazione dei cereali, trova da tempo nel clima, nebbioso e poco ventilato, un alleato eccezionale che permette ai prodotti insaccati posti a stagionare, come i salami, di acquisire particolari caratteristiche di morbidezza, pastosità e spiccata aromaticità.

Il tutto, però, non avrebbe potuto consentire al salame Cremona di raggiungere tali caratteristiche qualitative, se non fosse intervenuto il fattore umano che, nella zona di produzione, ha saputo nel tempo mettere a punto tecniche di preparazione e stagionatura dei salami del tutto peculiari.

Ancora oggi il salame Cremona è prodotto con procedimenti che rispettano appieno la tradizione, i quali ben si coniugano con le nuove tecnologie apportate ai processi di lavorazione.

Il fattore ambientale dovuto al clima e il fattore umano, che si identifica con la spiccata capacità tecnica degli addetti alla preparazione del salame Cremona, rimangono quindi ancora oggi elementi fondamentali e insostituibili, che assicurano la peculiarità e la reputazione del prodotto.

Infatti, il salame Cremona ha goduto e gode tuttora di un'alta notorietà e reputazione, come attestato dalla sua tradizionale presenza nelle fiere agroalimentari della Valle Padana e come si rileva dalla sua forte presenza nei principali mercati nazionali ed esteri.

Ciò è altresì confermato dalla presenza del «Salame Cremona» nelle liste dei principali prodotti agroalimentari con denominazione di provenienza italiani, riportate in calce ad accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e altri Paesi europei negli anni 1950-1970 (Germania, Francia, Austria, Spagna) in materia di protezione delle denominazioni geografiche di provenienza.

Gli elementi che comprovano l'origine del salame Cremona sono:

riferimenti storici, che attestano in modo chiaro e preciso l'origine del prodotto ed il legame dello stesso con il territorio, nonché l'inserimento in ricette e tradizioni gastronomiche che dal territorio della provincia di Cremona si è poi esteso nell'ambito della valle Padana;

riferimenti culturali, secondo i quali il prodotto era ben presente nelle tradizionali manifestazioni popolari e contadine, già a partire dall'inizio del secolo. Ancora oggi, nonostante la fortissima industrializzazione e terziarizzazione della valle Padana, il salame Cremona rafforza la sua tradizionale presenza nelle principali fiere agroalimentari lombarde e della valle Padana (Fiera di Cremona ottobre, Millenaria di Gonzaga inizio settembre, Reggio Emilia fine aprile, ecc.);

la presenza di numerosi produttori - siano essi a capacità industriale o artigianale - dediti alla trasformazione delle carni dei suini che nella Pianura Padana si andavano diffondendo a seguito della perfetta integrazione con l'industria lattiero casearia e la coltivazione dei cereali (soprattutto mais). È questo legame, che è andato sempre più rafforzandosi nel secolo appena concluso, che ha fortemente contribuito allo sviluppo economico e sociale dell'intera area: cereali ed erbai che forniscono l'alimento per suini e vacche da latte, il siero del latte da sottoprodotto ad ottimo alimento per suini, il letame ed il liquame che mantengono e migliorano la fertilità della terra, gli artigiani prima e le industrie poi che trasformano il latte e la carne.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. Cee n. 2081/1992.

Art. 8.

Etichettatura

In etichetta devono essere riportate, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre diciture, le diciture «Salame Cremona» e «Indicazione Geografica Protetta» e/o sigla «IGP». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta deve altresì figurare il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del Reg. (CE) della Commissione n. 1726/1998.

———

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

«SALAME CREMONA»
N. CE:
DOP ( ) IGP (X)

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - I - 00187 Roma.

tel.: (06) 4819968 46655104.

fax: (06) 42013126.

e-mail: qpa3@politicheagricole.it

2. ASSOCIAZIONE

Nome: Consorzio Salame Cremona.

Indirizzo: piazza Cadorna n. 6 - 26100 Cremona.

Tel. - fax: 0372/4171 - 0372/417340.

Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. TIPO DI PRODOTTO: CLASSE 1.2.: PRODOTTI A BASE DI CARNE

4. DESCRIZIONE DEL DISCIPLINARE:
(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1 *Nome:* Salame Cremona

4.2 *Descrizione:* Il «Salame Cremona» è il prodotto di salumeria insaccato e stagionato, crudo, che, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisico morfologiche

Peso a fine stagionatura non inferiore a 500gr.

Diametro al momento della preparazione non inferiore a 65 mm.

Lunghezza al momento della preparazione non inferiore a 150 mm.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

Proteine totali: min. 20.0%.

Rapporto collageno / proteine: max 0.10.

Rapporto acqua / proteine: max 2.00.

Rapporto grasso / proteine: max 2.00.

PH: maggiore o uguale a 5.20.

Caratteristiche microbiologiche

Carica microbica mesofila: > 1× 10 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno: forma cilindrica a tratti irregolare.

Consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza morbida.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzandosi per la tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose, tale da non consentire una netta evidenziazione dei contorni (aspetto «*smelmato*»). Non sono presenti frazioni aponeurotiche evidenti.

Colore: rosso intenso.

Odore: profumo tipico e speziato.

4.3 *Zona geografica:* La zona di elaborazione del salame Cremona comprende il territorio delle seguenti regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

4.4 *Prova dell'origine:* A livello di controlli per l'attestazione della provenienza della produzione IGP, la prova dell'origine del «Salame Cremona» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori sono i seguenti:

- iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

- denuncia all'organismo di controllo delle quantità di salame Cremona prodotte annualmente;

- tenuta degli appositi registri di produzione del salame Cremona.

4.5 *Metodo dell'ottenimento:* Il processo produttivo è sinteticamente il seguente: la materia prima per la produzione della IGP deve provenire da suini oggetto di una serie di prescrizioni che regolano la composizione degli alimenti e le modalità della loro somministrazione. In particolare i suini devono appartenere alle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze; suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano; suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo il quindicesimo mese dalla nascita. Il peso medio della singola partita inviata alla macellazione deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 176.

La carne suina da destinare all'impasto è quella ottenuta dalla muscolatura della carcassa e dalle frazioni muscolari striate ed adipose.

Ingredienti: sale, spezie, pepe in grani o pezzi grossolani, aglio pestato e spalmato nell'impasto.

Eventuali altri ingredienti: vino bianco o rosso fermo, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.

Sono vietate carni separate meccanicamente.

Preparazione: le frazioni muscolari ed adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle, linfonodi e i grossi tronchi nervosi. La macinatura si effettua in tritacarne con stampi con fori di 6 mm. La temperatura della carne alla triturazione deve essere superiore a 0ºC; la salatura è effettuata durante la macellazione; ottenuto il macinato si uniscono gli altri ingredienti e gli aromi. L'impastatura è effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica per un tempo prolungato. Il «Salame Cremona» è insaccato in budello naturale di suino, bovino, equino o ovino di diametro iniziale non inferiore a 65 mm. La legatura avviene con spago manualmente o meccanicamente. È ammesso lo stoccaggio del prodotto in cella per un massimo di 1 giorno e con temperatura compresa tra 2º e 10ºC. L'asciugamento è a caldo con una temperatura compresa tra 15º e 25ºC.

La stagionatura avviene in locali con sufficiente ricambio d'aria a temperatura compresa fra 11º e 16ºC per un periodo non inferiore a cinque settimane. Il periodo di stagionatura varia a seconda del calibro iniziale del budello.

L'IGP è immessa al consumo in pezzi singoli, confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero o in tranci o affettato.

I soggetti che intendono produrre la IGP «Salame Cremona» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E.

Le operazioni di produzione, confezionamento o porzionamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura di controllo indicata all'art. 7 del disciplinare, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 del disciplinare, al fine di garantire il controllo e la tracciabilità e per non alterare le caratteristiche qualitative del prodotto.

Qualora il confezionamento venisse effettuato fuori dall'area geografica descritta nel disciplinare non si potrebbe garantire un controllo costante presso tutte le aziende produttrici e ciò comporterebbe una grave carenza nel sistema di certificazione della IGP. Tale carenza avrebbe la conseguenza di non poter più garantire il corretto utilizzo della denominazione, a danno dei produttori e dei consumatori. In altre parole, il mancato assoggettamento al controllo delle operazioni di confezionamento comporterebbe come diretta conseguenza anche il venire meno di altri due elementi fondamentali: la garanzia della salvaguardia della qualità, verificata nel corso di tutte le operazioni di controllo e la garanzia dell'origine, intesa come tracciabilità compiutamente riscontrabile nel corso di ogni fase di trasformazione, compreso il confezionamento.

Inoltre, consentire il packaging fuori dall'area geografica tipica pregiudicherebbe anche la qualità del salame Cremona, dal momento che il prodotto dovrebbe subire un trattamento termico per il trasporto ed il successivo affettamento «a distanza di tempo e di luogo», che altererebbe le caratteristiche organolettiche del salame.

4.6 *Legame:*

Il «Salame Cremona» gode di un'alta notorietà e reputazione, come attestato dalla sua tradizionale presenza nelle fiere agroalimentari della Valle Padana e come si rileva dalla sua forte presenza nei principali mercati nazionali ed esteri, che giustificano la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica protetta. Ciò è altresì confermato dalla presenza del «Salame Cremona» nelle liste dei principali prodotti agroalimentari con denominazione di provenienza italiani, riportate in calce ad accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e altri Paesi europei negli anni 1950-1970 (Germania, Francia, Austria, Spagna) in materia di protezione delle denominazioni geografiche di provenienza.

La produzione di salami è strettamente connessa con la presenza locale di allevamenti suini che risalgono fino all'epoca romana. Il prodotto presenta un forte e consolidato legame con l'ambiente, che le deriva dall'affermarsi nella zona di Cremona prima e nella Pianura Padana poi, dell'allevamento suino legato ai caseifici ed alla coltivazione del mais.

Il perfetto e vincente sinergismo tra la produzione tipica ed il teriitorio di riferimento, caratterizzato principalmente da un clima, nebbioso e poco ventilato, conferisce al «Salame Cremona» di acquisire uniche e pertanto riconoscibili caratteristiche di morbidezza, pastosità e spiccata aromaticità.

Il territorio di produzione del salame Cremona, con le sue caratteristiche pedologiche tipiche di zone di origine alluvionale, è da molti secoli utilizzato per l'allevamento del suino, prima nel sistema cosiddetto familiare, poi sempre più in quello professionale. Il paesaggio della zona di produzione è molto uniforme nella parte relativa alla Pianura Padana: interamente pianeggiante, percorso da fiumi e da canali, presenza di piante vegetali, in particolare di prati e mais. Il clima è in tutto il territorio di produzione caratterizzato da autunni e inverni relativamente rigidi, molto umidi e nebbiosi, primavere temperate e piovose, mentre le estati si distinguono per temperature abbastanza elevate, piogge non raramente frequenti, di breve durata e molto spesso, di forte intensità.

Il tutto, però, non avrebbe potuto consentire al salame Cremona di raggiungere tali caratteristiche qualitative, se non fosse intervenuto il fattore umano che, nella zona di produzione, ha saputo nel tempo mettere a punto tecniche di preparazione e stagionatura dei salami del tutto peculiari.

Ancora oggi il salame Cremona è prodotto con procedimenti che rispettano appieno la tradizione, i quali ben si coniugano con le nuove tecnologie apportate ai processi di lavorazione.

Il fattore ambientale dovuto al clima e il fattore umano, che si identifica con la spiccata capacità tecnica degli addetti alla preparazione del salame Cremona, rimangono quindi ancora oggi elementi fondamentali e insostituibili, che assicurano la peculiarità e la reputazione del prodotto.

I principali documenti storici, che attestano in modo chiaro e preciso l'origine del prodotto ed il legame dello stesso con il territorio, risalgono al 1231, conservati presso l'archivio di Stato di Cremona, e confermano un commercio tra il territorio cremonese e gli Stati circonvicini di suini e di prodotti a base di carne. Dai documenti rinascimentali esistenti nei «*Litterarum*» e nei «*Fragmentorum*» si rivela inconfutabilmente la presenza, ma soprattutto l'importanza del prodotto «salame» nella zona di produzione individuata nel disciplinare. Nelle relazioni redatte in occasione della visita del Vescovo Cesare Speciano (1599-1606) ai monasteri femminili della zona risulta che nel «modo di vivere cotidianamente», «nelli giorni che si mangia di grasso» veniva distribuita anche una certa quantità di salame.

Ancora oggi il salame Cremona rafforza la sua tradizionale presenza nelle principali fiere agroalimentari lombarde e della valle Padana. Riferimenti socio-economici testimoniano la presenza di numerosi produttori dediti alla trasformazione delle carni dei suini, che nella Pianura Padana si andavano diffondendo a seguito della perfetta integrazione con l'industria lattierocasearia e la coltivazione dei cereali (soprattutto mais).

4.7 *Struttura di controllo:*

Nome: Istituto Nord Est Qualità.

Indirizzo: via Rodeano n. 71 - 33038 San Daniele del Friuli (Udine).

4.8 *Etichettatura:* In etichetta devono essere riportate, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre diciture, le diciture «Salame Cremona» e «Indicazione Geografica Protetta» e/o sigla «IGP». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta deve altresì figurare il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del Reg. (CE) della Commissione n. 1726/1998.

07A10279

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro servizi amministrativi società cooperativa a r.l.», in Pescara.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la Società cooperativa «Centro servizi amministrativi Società Cooperativa a r.l.» costituita in data 28 marzo 1990 codice fiscale n. 01203260698 con sede in Pescara è stata sciolta e posta in liquidazione il 23 luglio 1999 e che è stato nominato liquidatore il sig. Carlo Angelucci;

Vista la relazione di mancata revisione del 1° giugno 2006 della CCI, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara), il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara, Corso V. Emanuele II n. 161, è nominato liquidatore della Società Cooperativa «Centro servizi amministrativi Soc. Coop. a r.l.» con sede in Pescara in sostituzione del sig. Carlo Angelucci.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10193

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Santa Rita V - Società cooperativa edilizia a r.l.», in San Marco in Lamis.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la Società Cooperativa a r.l. «S. Rita V - Società Cooperativa edilizia a r.l.» costituita in data 19 gennaio 1977 codice fiscale n. 00373580711 con sede in San Marco in Lamis (Foggia) è stata sciolta e posta in liquidazione il 25 maggio 1994 e che è stato nominato liquidatore il sig. Antonio Leonardo Del Mastro;

Vista la relazione di mancata revisione del 3 agosto 2006 dell'UNCI, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia, il 7 agosto 1970, con studio in Foggia, via Gramsci n. 73, è nominato liquidatore della Società Cooperativa «Santa Rita V - Società Cooperativa edilizia a r.l.» con sede in San Marco in Lamis in sostituzione del sig. Antonio Leonardo del Mastro.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10194

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cosetra piccola società cooperativa a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la Società Cooperativa «Cosetra Piccola Società Cooperativa a r.l.» costituita in data 3 febbraio 1987 codice fiscale n. 03647940729 con sede Bari è stata sciolta e posta in liquidazione il 1° gennaio 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Filippo Scianatico;

Vista la relazione di mancata revisione del 25 luglio 2006 della CCI, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione de liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Donato Sciannameo, nato a Carbonara di Bari, il 7 maggio 1967, con studio in Bari, via G. S. Poli n. 21/a, è nominato liquidatore della Società Coopara-

tiva «Cosetra Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bari, in sostituzione del sig. Filippo Scianatico.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10195

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2007.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le delibere del 26 aprile 1996, del 24 luglio 1998 e i decreti dirigenziali, n. 23 del 25 gennaio 1999, n. 640 del 23 novembre 1999, e n. 162 del 14 marzo 2000, con i quali, rispettivamente, i progetti n. 059488 presentato dalla Chianti Ruffino S.p.a., n. 063134 presentato dalla Gefran Sensori S.r.l., n. 2355 presentato dalla Siei S.p.a., n. 9957 presentato dalla Coriai S.c.p.a., e n. 10075 presentato dalla Triulzi & Cantoni S.p.a., sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note del 13 luglio 2007, 19 giugno 2007, 26 giugno 2007, e del 27 giugno 2007, con le quali l'istituto convenzionato e gli esperti scientifici hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2007, di cui al resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

059488 - Chianti Ruffino S.p.a. - Brescia;

«Vinificatore innovativo per vini rossi»;

Rispetto a quanto deliberato in data: 26 aprile 1996;

Variazione della titolarità in capo a Ruffino S.r.l. - Brescia.

063134 - Gefran Sensori S.r.l. - Provaglio d'Iseo (Brescia);

«Studio e sviluppo di sensori accelero metrici e di pressione realizzati con tecnologie di deposizione a film e micro tecnologie»;

Rispetto a quanto deliberato in data: 24 luglio 1998;

Variazione della titolarità in capo alla Gefran S.p.a. - Provaglio d'Iseo (Brescia).

2355 - SIEI S.p.a. - Milano;

«Ricerca di tecnologie innovative per le strutture dei convertitori elettronici di potenza, da utilizzare nei sistemi per l'automazione industriale, atte a risolvere i problemi di inquinamento armonico e di interferenza elettromagnetica.»;

Rispetto a quanto decretato in data: 25 gennaio 1999;

Variazione della titolarità in capo alla Gefran S.p.a. - Provaglio d'Iseo (Brescia).

9957 - Corial S.c.p.a - Milano;

«Sistema Integrato Previsionale Quali-Quantitativa Frumento Duro (SINPREF)»;

Rispetto a quanto decretato in data: 23 novembre 1999;

Variazione della titolarità in capo alla Barilla G. e R. Fratelli S.p.a. - Parma.

10075 - Triulzi & Cantoni S.p.a. - San Maurizio al Lambro (Milano);

«Schermatura EMI in termoindurenti caricati»;

Rispetto a quanto decretato in data: 14 marzo 2000;

Variazione della titolarità in capo alla Tecnostamp Triulzi Group S.r.l. - Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A10288

DECRETO 14 novembre 2007.

Modifica del decreto 16 ottobre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 2 ottobre 2001, ed in particolare il progetto n. 4286/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4286/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 2 ottobre 2001;

Vista la nota dell'Istituto Intesa San Paolo S.p.a. del 1° ottobre 2007 pervenuta in data 17 ottobre 2007 prot. n. 10221, ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'Istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4286/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002, per il progetto n. 4286/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di € 1.607.552,15, e il contributo in conto interessi è aumentato di € 1.607.552,15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 31/10/2007 Pagina

Ditta: Telecom Italia S.p.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4286/1

Titolo del progetto: Rete e servizi Internet di nuova generazione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 10/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/08/2000

Costo ammesso Euro = 17.665.408,24= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 12.273.598,21=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 5.391.810,03=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	8.868.597,87	0,00	3.405.000,34	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	5.391.810,03	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =6.624.528,09=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =6.412.543,19=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: INTESA SAN PAOLO S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

07A10289

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2007.

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale «UNICAF S.p.A.» - Estensione dell'ambito territoriale dell'attività alle regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Campania, Molise e alle province di Trento e di Bolzano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società denominata «UNICAF S.p.A.», con sede legale in Bologna, via Calzoni n. 1/3, è autorizzata a estendere la propria attività di assistenza fiscale all'ambito territoriale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Campania, Molise, e alle province di Trento e di Bolzano.

Motivazioni:

la società denominata «UNICAF S.p.A.», già UNICAAF Srl». con sede legale in Bologna, via Calzoni n. 1/3, è stata autorizzata all'attività di assistenza fiscale alle imprese, per l'ambito territoriale delle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana, con decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994;

con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 maggio 1998 è stato autorizzato l'ampliamento dell'ambito operativo del suddetto CAF alle regioni Lazio, Puglia, Umbria, Abruzzo e Basilicata;

con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 25 novembre 1999 è stato ulteriormente autorizzato l'ampliamento dell'ambito operativo del suddetto CAF alle regioni Calabria e Sicilia, nonché alle province di Cagliari e Sassari;

con provvedimento prot. n. 40779 del 6 settembre 2005 del direttore regionale dell'Emilia-Romagna è stato modificato il citato decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1994, per variazione della denominazione sociale da UNICAAF S.r.l.» nell'attuale UNICAF S.p.A.»;

con l'atto di fusione, a rogito del dott. Claudio Viapiana, notaio in Bologna, n. 28676 di rep. not. fascicolo n. 9829, del 25 giugno 2007, la società UNICAF S.p.A. ha incorporato la società denominata «CAF Confcooperative Nord S.r.l.», già «CAF Confcooperative Nord Est S.r.l.», con sede in Milano, autorizzata, con decreto ministeriale del 5 maggio 1994, all'attività di assistenza fiscale, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e province di Trento e di Bolzano;

quest'ultima società fu autorizzata alla modifica della denominazione sociale da «CAAF Confcooperative Nord Est S.r.l.» in «CAAF Confcooperative Nord S.r.l.» con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 3 agosto 1998, che ne autorizzò anche l'ampliamento dell'ambito operativo alle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

con istanza del 12 ottobre 2007 prot. n. 56 la suddetta società incorporante UNICAF S.p.A. ha chiesto di poter estendere il proprio ambito territoriale ai menzionati ambiti regionali e provinciali di operatività della incorporata, CAF Confcooperative Nord S.r.l. e, con la medesima istanza, ha chiesto, inoltre, l'ampliamento operativo anche alle regioni Campania e Molise, avendo le Confcooperative Campania e Molise sottoscritto una quota di capitale sociale in UNICAF S.p.a.;

detta società istante ha allegato in proposito copia dell'atto di cessione di quote del 23 settembre 2002, a rogito del dott. Alfio Grassi, notaio in Roma, rep. 128656, rogito n. 22232 e copie delle deleghe dell'associazione nazionale di categoria, Confederazione Cooperative Italiane, prot. n. 2146 del 25 marzo 2002 e prot. n. 2145 del 25 marzo 2002, rilasciate, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, rispettivamente alla Confcooperative Campania con sede in Napoli e alla Confcooperative Molise con sede in Campobasso;

dal menzionato atto di fusione, del 25 giugno 2007, si evince che i soci della società incorporata, CAF Confcooperative Nord S.r.l, sono stati ammessi «alla pari» nella compagine sociale della incorporante UNICAF Spa, circostanza questa che giustifica la richiesta, avanzata dalla società UNICAF Spa, di estensione dell'ambito territoriale a duello della società incorporata;

per quanto riguarda la richiesta di ampliamento territoriale alle regioni Campania e Molise, tale richiesta è documentata dal citato atto di cessioni di quote della UNICAAF S.r.l. alla «Confcooperative Campania» e alla «Confcooperative Molise», organizzazioni territoriali della Confederazione Cooperative Italiane, associazione nazionale riconosciuta con decreto ministeriale del 12 aprile 1948, che le ha delegate ad acquisire dette partecipazioni, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Per quanto sopra, si è reso necessario estendere l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese alla società di cui trattasi, nel senso di ampliare l'ambito territoriale di operatività della stessa alle

regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Campania, Molise, e alle Province di Trento e di Bolzano.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari - Ufficio assistenza agli intermediari - Roma, per l'aggiornamento dell'Albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla società interessata.

Riferimenti normativi:

attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66;

statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento di amministrazione - articoli 4 e 7, comma 1;

disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 novembre 2007

Il direttore regionale: DE SIO

07A10207

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rivoli e della sezione decentrata di Avigliana.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rivoli (compresa la sezione decentrata di Avigliana) il giorno 26 ottobre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e UIL-PA, il giorno 26 ottobre 2007, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rivoli (compresa la sezione decentrata di Avigliana) dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1717/2007 del 13 novembre 2007, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A10282

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4 il giorno 26 ottobre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e UIL-PA, il giorno 26 ottobre 2007, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1717/2007 del 13 novembre 2007, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A10283

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo il giorno 26 ottobre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e UIL-PA, il giorno 26 ottobre 2007, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1717/2007 del 13 novembre 2007, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A10284

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato il giorno 26 ottobre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e UIL-PA, il giorno 26 ottobre 2007, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1717/2007 del 13 novembre 2007, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A10285

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 77570 del 9 ottobre 2007 dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali dalle ore 14 del giorno 6 novembre 2007 fino al giorno 7 novembre 2007 a causa della sostituzione del server catasto censuario;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'avvio di nuove procedure informatiche;

Visto il benestare n. 15 (prot. 508) del 9 novembre 2007 dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Bologna dalle ore 14 del giorno 6 novembre 2007 fino al giorno 7 novembre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 novembre 2007

Il direttore regionale: CESARO

07A10286

DETERMINAZIONE 23 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione regionale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento di quest'Ufficio sia per quanto attiene il reparto servizi all'utenza catastale che il servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) relativamente al

solo servizio di cassa e visure nel giorno 16 novembre 2007 a causa di un'assemblea del personale indetta dalla UIL - PA dalle ore 10,45 alle ore 12,45 in pari data;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 19 novembre 2007, prot. n. 158/2007;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 16 novembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 23 novembre 2007

p. *Il direttore regionale:* DRAGO

07A10189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPURTUNITÀ

Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere

1. Contesto e inquadramento normativo.

L'elaborazione e l'attuazione di un Piano d'azione per il contrasto della violenza sessuale e di genere si inserisce nell'ambito dell'azione del Governo e, in particolare, della Ministra per i diritti e le pari opportunità volta alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali della persona e dell'uguaglianza fra le persone in accordo con gli obblighi assunti a livello internazionale, europei e nazionali e in particolare:

Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato il 15 dicembre 1978.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ratificato il 15 dicembre 1978.

Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ratificata il 4 febbraio 1976.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, ratificata nel 1985 e il protocollo opzionale ratificato il 22 dicembre 2000.

La convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ratificata il 5 settembre 1991.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre 1993 che considera violenza tutte le forme di aggressioni fisiche, sessuali o psicologiche a danno delle donne.

Statuto di Roma di istituzione della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, ratificato dall'Italia il 26 luglio 1999. Comprende le disposizioni in materia di protezione di donne e minori contro varie forme di violenze, specificate e elencate in vari articoli.

Convenzione internazionale contro il crimine organizzato transnazionale, ratificato il 2 agosto 2006.

Convenzione internazionale per i diritti delle persone disabili del 13 dicembre 2006, firmata dall'Italia il 30 marzo 2007 non ancora entrata in vigore.

Il trattato di Amsterdam del 1° maggio 1999.

La carta Europea dei Diritti fondamentali del 2000.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955.

La raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002.

Convenzione del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005.

Consiglio d'Europa, Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa.

Consiglio d'Europa. Risoluzione 1212 (2000) sullo stupro durante i conflitti armati.

Consiglio d'Europa. Risoluzione 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili.

Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1523 (2001) sulla schiavitù domestica.

Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1555 (2002) sull'immagine della donna nei media.

Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne.

Consiglio d'Europa. Risoluzione 1327 (2003) sui cosiddetti «crimini d'onore».

Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica.

Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1681 (2004) sulla Campagna per combattere la violenza domestica contro le donne.

Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile.

Consiglio d'Europa. Raccomandazione 11 (2000) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'azione contro il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale.

2. Finalità del «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere».

L'art. 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità di un fondo denominato «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere», destinato in quota parte all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e in quota parte ad un Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. In particolare, il Piano d'azione nazionale rappresenta lo strumento per elaborare e sviluppare la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della violenza, nonché di protezione, tutela e reinserimento delle vittime.

Gli assi strategici della politica nazionale sono:

la prevenzione ed il contrasto della violenza sessuale e di genere a danno di adulte, minori, persone di diverso orientamento sessuale, disabili e migranti;

l'individuazione delle varie forme di violenza, la valutazione del loro impatto sociale, economico e culturale e lo sviluppo dei meccanismi di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno e la sua complessità;

la protezione delle vittime anche attraverso interventi normativi se necessari;

la sensibilizzazione e l'informazione sull'uguaglianza e il contrasto delle discriminazioni.

Particolare priorità è data all'integrazione tra le azioni dei vari soggetti pubblici e privati a livello locale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sotto tre profili d'intervento:

misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza sessuale e di genere e le discriminazioni;

misure per la tutela, la protezione delle vittime che prevedono interventi anche a favore dei minori attraverso una rete di servizi dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine;

misure per il reinserimento sociale ed economico delle vittime attraverso una rete di servizi dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine.

Il decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 16 maggio 2007 ha destinato al «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere» per l'anno 2007 una quota di euro 3.000.000.

Con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità emanato il 3 agosto 2007 di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro del lavoro e il Ministro per la Famiglia sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del citato «Fondo» destinando una quota di 2.200.000 euro per l'anno 2007 al Piano nazionale d'azione.

Con il presente avviso si intende dare attuazione ai succitati decreti, attraverso la definizione delle specifiche relative all'articolazione ed ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili con la quota parte del «Fondo» in parola destinata al finanziamento del Piano nazionale d'azione.

3. Oggetto dell'avviso.

L'obiettivo prioritario di questo avviso pubblico è di incentivare un approccio programmato e di sistema nel settore della prevenzione e del contrasto di tutte le forme di violenza sessuale e di genere e della tutela e reinserimento delle vittime.

La particolare complessità della violenza di genere sta nelle sue varie manifestazioni, nei vari livelli di vulnerabilità e nella diversità territoriale e sociale in cui si esprime. Questa complessità determina la necessità di una maggiore collaborazione tra gli attori istituzionali e gli attori privati coinvolti: lo scambio, la concertazione e l'integrazione rappresentano elementi strategici per rendere efficace ed efficiente l'intervento.

Saranno finanziate azioni volte a progettare e/o sviluppare reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali, in materia di contrasto, di prevenzione della violenza e di protezione e reinserimento delle vittime.

In particolare nelle azioni dovranno essere coinvolti soggetti pubblici e del privato sociale, quali ad es. servizi sanitari, servizi sociali; forze dell'ordine; servizi educativi, consulenti legali e psicologici, associazioni del privato sociale, ecc., al fine di consentire la creazione e/o sviluppo-qualificazione di reti sostenibili di prevenzione e contrasto a tutte le forme di violenze di genere sulle donne, i minori, le persone di diverso orientamento sessuale, tenendo conto delle categorie particolarmente vulnerabili quali i disabili, anziane, migranti e donne appartenenti a minoranze etniche, ecc.

I progetti proposti devono avere valenza territoriale intercomunale, o comunale nei soli casi di capoluoghi di provincia, e/o interprovinciale e/o interregionale. Saranno considerati prioritari gli interventi che coinvolgono più ambiti e più livelli territoriali.

Le proposte progettuali devono essere caratterizzate dalla innovatività, sperimentalità e trasversalità settoriale ed avere caratteristiche di trasferibilità in territori e contesti diversi.

4. Obiettivi specifici e azioni ammissibili.

1) Scambio e trasferibilità delle buone prassi: rafforzare le capacità territoriali attraverso la rilevazione, l'analisi, la valutazione e lo scambio delle esperienze e delle buone prassi esistenti in Italia ed in Europa con particolare attenzione alla violenza in ambito famigliare e nelle relazioni affettive.

2) Preparare e adattare i ruoli e le persone: sviluppare e sperimentare strumenti metodologici, formativi e valutativi innovativi per sostenere e sviluppare una rete di attori territoriali di varie culture organizzative e professionali al fine dell'elaborazione di obiettivi, strategie e metodologie di lavoro condivise per la prevenzione della violenza di genere e la tutela delle vittime.

3) Preparare e adattare le organizzazioni: sviluppare e sperimentare standard e procedure per i processi inter-organizzativi e inter-settoriali indispensabili per il governo della rete considerando le varie fasi dell'intervento, i diversi destinatari e beneficiari nonché le multiple interazioni delle varie competenze in campo a livello regionale e/o provinciale e/o locale.

4) Comprendere ed approfondire per intervenire: sensibilizzare, informare e specializzare i vari attori territoriali coinvolti attraverso giornate di studio e seminari di approfondimento per affrontare le complessità del fenomeno della violenza di genere e la complessità delle azioni di contrasto e di protezione, le buone prassi in Italia e all'estero, i sistemi di protezione esistenti in Europa ed in Italia coinvolgendo esperti e consulenti di varie discipline. Particolare attenzione dovrà essere data alle forme di violenza meno visibili: come la violenza in ambito familiare, gli abusi sessuali sui minori, la violenza nelle relazioni affettive compreso lo stalking, le violenze psicologiche e fisiche rivolte a migranti e a donne appartenenti alle minoranze etniche e culturali (matrimoni forzati, mutilazioni, ricatti e minacce), le violenze subite dalle donne anziane, dalle persone di diverso orientamento sessuale e infine dalle disabili e malate croniche.

5) Monitorare e valutare l'impatto e i risultati: sviluppare e sperimentare procedure unificate e standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei programmi di tutela e protezione delle vittime adulte e minorenni (accoglienza, consulenza psicologica, assistenza legale, assistenza sanitaria e sociale, assistenza per la fase processuale, ecc) e di reinserimento economico e sociale, già attivi sul territorio.

I progetti proposti devono comprendere minimo 2 e massimo 3 delle azioni sopraelencate.

I progetti dovranno prevedere un comitato di pilotaggio costituito da consulenti ed esperti esterni alle organizzazioni proponenti che avrà i compiti di discutere, concordare ed approvare il programma tecnico, proporre eventualmente contenuti specifici, monitorare e approvare la realizzazione delle varie fasi di implementazione del progetto.

Il Comitato di pilotaggio deve essere convocato almeno tre volte: all'avvio del progetto, prima dell'avvio delle attività tecniche da realizzare alla fine del progetto.

5. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di 2.150.000 euro a valere sul «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'art. 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il contributo per ogni progetto proposto non può superare 150.000 euro.

Il contributo potrà coprire le spese fino al 80% del costo totale del progetto. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 20% del totale.

6. Durata dei progetti.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di diciotto mesi a decorrere dalla data dell'atto di concessione del finanziamento.

7. Soggetti proponenti.

I soggetti proponenti dovranno presentare i loro progetti in forma associata (ATI/ATS, consorzi ecc.) tra una pluralità di attori delle istituzioni pubbliche e private competenti in materia, fermo restando che sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione, della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato, dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila.

Non saranno ammessi proponenti con un partenariato che non comprende almeno due enti pubblici e due organismi del privato sociale.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta necessariamente dal soggetto proponente capofila e dai suoi partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto sarà possibile solo in relazione a consulenti esterni esperti e contributi specialistici per i quali l'ente non dispone di professionalità interne adeguate e dovranno essere descritti nella scheda di progetto ai fini della valutazione dell'ammissibilità.

Ogni soggetto, sia in qualità di capofila che di partner, potrà presentare un solo progetto.

8. Presentazione delle domande.

I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica allegata al presente avviso, disponibile sul sito Internet http:// www.pariopportunità.gov.it

I progetti dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta chiusa (un originale e due copie integrali) e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

intestazione del mittente;

intestazione dell'amministrazione procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità Largo Chigi n. 19, 00187 - Roma;

la dicitura: «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere - Piano nazionale contro la violenza - anno 2007». Avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 9. al seguente indirizzo: Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 - Roma - IV Piano, Stanza n. 4083.

La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dalla Segreteria del Capo Dipartimento per i Diritti e le pari opportunità. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al successivo paragrafo 9, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso la Segreteria del Capo del Dipartimento.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

domanda di ammissione al finanziamento (allegato *A*) e altra documentazione indicata al successivo paragrafo 10;

scheda di progetto (allegato *B*);

piano finanziario (allegato *C*).

9. Termine di presentazione dei progetti.

I progetti dovranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il su-indicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

10. Requisiti di ammissibilità.

I soggetti proponenti dovranno presentare a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

2) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo l'allegato modello a, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

3) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;

4) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante che attesti:

che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;

che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 resa dal legale rappresentante, con cui si attesta di non aver presentato altro progetto sul presente avviso;

8) lettere di adesione, intese, accordi con cui i soggetti partners esprimono la volontà di partecipare al progetto, specificando le modalità di partecipazione;

9) in caso di ATI/ATS la dichiarazione attestante la volontà di partecipare al raggruppamento, con l'indicazione dell'ente capofila.

La domanda di cui al punto 2 e la dichiarazione di cui al punto 9 dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutti i partners; analogamente la documentazione di cui ai punti 1-3-4-5-6-7-8 dovrà essere prodotta da tutti i componenti.

11. Cause di inammissibilità.

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

a) redatte su supporti cartacei diversi dagli allegati al presente avviso;

b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;

c) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente paragrafo 7;

d) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine di cui al precedente paragrafo 9;

e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 8;

f) prive di uno o più documenti elencati al precedente paragrafo 10;

g) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente paragrafo 6;

h) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 10;

i) che prevedano un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile (150.000 euro);

j) che richiedano un finanziamento superiore all'80% del costo complessivo del progetto;

k) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;

l) che prevedano spese per il coordinamento e la segreteria di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto.

m) il cui cofinanziamento da parte del proponente non è costituito in via esclusiva dall'apporto monetario;

n) i cui soggetti proponenti, sia in qualità di capofila che di partner, risultino proponenti anche di altre proposte.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo - sarà comunicata al soggetto proponente.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura della Commissione di valutazione di cui al punto successivo.

12. Valutazione dei progetti.

Per la valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà istituita una apposita Commissione.

Tutte le proposte ammissibili saranno esaminate secondo i criteri di selezione seguenti:

1. Valutazione della qualità della proposta - punti max 40:

pertinenza e conformità della proposta all'obiettivo e oggetto dell'avviso;

chiarezza e fattibilità delle attività, della metodologia e del calendario proposto;

qualità e pertinenza del partenariato e conformità all'obiettivo e oggetto dell'avviso;

qualità del piano per la visibilità e pubblicizzazione delle azioni previste e dei risultati ottenuti;

caratteristiche di innovatività e trasferibilità del progetto;

qualità dei meccanismi di monitoraggio e di valutazione finale.

2. Capacità operativa - punti max 20:

qualità delle esperienze realizzate relative alle tematiche oggetto dell'avviso;

adeguatezza delle modalità operative ed organizzative proposte dell'intervento.

3. Qualità delle competenze e qualifiche professionali del personale - punti max 30:

qualità delle competenze del Comitato di pilotaggio;

qualità della professionalità del personale tecnico proposto per la realizzazione delle attività.

4. Rapporto costi/benefici - punti max 10:

coerenza dei costi previsti con gli obiettivi, l'incidenza dell'intervento, i risultati attesi.

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata stabilisce la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del Capo Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio. Dell'approvazione della graduatoria verrà data comunicazione a tutti i soggetti proponenti. Il provvedimento sarà inoltre pubblicato sul sito internet http://www.pariopportunità.gov.it.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60.

13. Modalità di erogazione.

Il contributo verrà assegnato in due tranche: la prima a titolo di anticipo, pari al 50% del totale, e dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa; il restante 50% verrà erogato a saldo, in seguito alla presentazione di fattura o nota di debito e della relazione delle attività realizzate, alla verifica da parte del Dipartimento della loro corretta realizzazione ed al controllo della documentazione contabile di cui al punto 15.

Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del proponente.

14. Limiti di esigibilità delle spese.

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente l'allegato *C.*

1. L'ammontare minimo del cofinanziamento, da parte del soggetto proponente, sarà pari al 20%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario.

2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

3. Non saranno riconosciute eligibili le spese rientranti nell'ambito delle attività di promozione del progetto che prevedono la costruzione ex novo di siti web.

4. Le spese generali non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto.

15. Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

I progetti dovranno essere avviati, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione della convenzione presso i competenti organi di controllo e concludersi nei tempi stabiliti. Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati.

I soggetti titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'amministrazione.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al presente paragrafo, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dal Ministero, su richiesta motivata del soggetto proponente.

Entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attività progettuali, il soggetto attuatore dovrà presentare la sotto-indicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'amministrazione procedente;

rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;

elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a due anni dalla conclusione del progetto.

I soggetti attuatori dovranno presentare, a metà del periodo contrattuale, una relazione intermedia sullo stato di attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario; la suddetta relazione dovrà essere consegnata entro trenta giorni dal termine indicato.

16. Utilizzo del logo del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità con la dicitura «Progetto finanziato dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità» sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, i seminari ed i convegni connessi all'attività di promozione del progetto. Il predetto logo sarà fornito dall'amministrazione procedente all'avvio delle attività.

Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

17. Principio di non discriminazione.

I principi di parità di genere, di pari opportunità per tutti e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati attraverso l'impiego di modalità atte a superare gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti riconosciuti in materia di tutela contro tutte le forme di discriminazioni dall'ordinamento giuridico italiano.

18. Altre informazioni.

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato non oltre ventuno giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, indicando nella rubrica «Oggetto» il/i paragrafo/I dell'avviso sul quale si intende avere più informazioni: email: fondonazionaleviolenza-2007@governo.it

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet: www.pariopportunità.gov.it

19. Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa. Maria Gabriella Colombi.

Allegato A

FAC-SIMILE

Domanda di candidatura

LA PRESENTE DOMANDA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

Domanda N°: (Spazio riservato al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità)	

Soggetto capofila del progetto:

Il sottoscritto (nome e cognome): ____

In qualità di legale rappresentante di (ragione sociale):________________________________

Natura giuridica:____

Sede legale:____

Codice fiscale____

Indirizzo, tel., Fax, e-mail ____

Altri partner

Il sottoscritto (nome e cognome): ______________________________

In qualità di legale rappresentante di (ragione sociale):______________________

Natura giuridica:______________________________

Sede legale:______________________________

Codice fiscale______________________________

Indirizzo, tel., Fax, email ______________________________

Il sottoscritto (nome e cognome): ______________________________

In qualità di legale rappresentante di (ragione sociale):______________________

Natura giuridica:______________________________

Sede legale:______________________________

Codice fiscale______________________________

Indirizzo, tel., Fax, email ______________________________

Il sottoscritto (nome e cognome): ______________________________

In qualità di legale rappresentante di (ragione sociale):______________________

Natura giuridica:______________________________

Sede legale:______________________________

Codice fiscale______________________________

Indirizzo, tel., Fax, email ______________________________

(ripetere secondo le necessità)

Chiedono

di partecipare all'Avviso pubblico indicato in oggetto. A tal fine dichiarano che la presente domanda è relativa al progetto di seguito identificato.

identificazione della proposta progettuale

Titolo del progetto

Durata del progetto

Durata complessiva delle attività in mesi (max 18 mesi): ______________________________

Ambito territoriale di riferimento del progetto

(Indicare in quale parte del territorio nazionale si svolge il progetto, specificando se il progetto ha valenza territoriale intercomunale, o comunale nei soli casi di capoluoghi di provincia, e/o interprovinciale e/o interregionale)

Costo del progetto e finanziamento richiesto:

(Indicare, la quota di cofinanziamento (almeno 20% del costo totale) a carico dei proponenti, specificando le quote a carico di ciascun partner)

Totale € ____________

Di cui:

€________________**(max 150.000 euro) richiesti a valere sulle risorse statali di cui al presente Avviso**

€_________________ **a carico di: capofila**________________ **€**______________________

partner________________ **€**______________________

partner________________ **€**______________________

partner________________ **€**______________________

Firma dei Legali rappresentanti

(allegare copia di documento di identità valido)

____

FAC SIMILE

FORMULARIO PER PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

IL PRESENTE FORMULARIO E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATO. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

1. Titolo del progetto

2. Titolo corto del progetto/acronimo

3. Durata del progetto

(indicare la data di inizio e di fine del progetto)

Durata Data inizio Data fine	Mesi_______________ _______/_____/2008 _______/_____/2009

4. Territorio/territori di attuazione del progetto

(presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto. Evidenziare la valenza territoriale intercomunale, o comunale nei soli casi di capoluoghi di provincia, e/o interprovinciale e/o interregionale; Max: 1000 caratteri)

5. Descrizione sintetica del progetto
(Max 1000 caratteri)

6. Obiettivi e azioni previste
(Il progetto deve comprendere minimo 2 e massimo 3 delle azioni elencate nel paragrafo 4 dell'avviso)

1	
2	
3	

7. Lista dei partners coinvolti
(come indicati nell'allegato A)

1	
2	
3	
4	
5	

8. Finalità del progetto: Quale specifico bisogno/problema affronta?
(max: 500 caratteri)

9. Obiettivi specifici del progetto e a quali destinatari?
(max: 1000 caratteri)

10. a Capacità tecniche ed esperienze nel settore

(Descrivere le conoscenze, qualifiche ed esperienze nel settore del capofila e di ciascun partner coinvolto (max: 500 riga per ciascuno)

Capofila	
Partner	
Partner	
Partner	
Partner	

10.b Elenco delle principali esperienze realizzate relative alle tematiche oggetto dell'avviso, con indicazione del periodo di attuazione, importo e committenti

Capofila	
Partner	
Partner	
Partner	
Partner	

11. Descrivere le competenze del-della/dei-delle coordinatore/tori-trici responsabili della realizzazione tecnica del progetto

(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome | **Ruolo nel progetto** | **Qualifiche ed esperienze** *(max. 300 caratteri per ciascuno)* | **Partner di riferimento**

12. a Descrivere le competenze, qualifiche ed esperienze degli esperti e del personale tecnico del progetto

(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome | Ruolo nel progetto | Qualifiche ed esperienze *(max. 300 caratteri per ciascuno)* | **Partner di riferimento**

12. b Descrivere le competenze, qualifiche ed esperienze degli esperti componenti il comitato di pilotaggio del progetto
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome   Qualifiche ed esperienze
(max. 300 caratteri per ciascuno)

13. Descrivere la metodologia adottata
(max: 2000 caratteri)

14. Articolazione delle attività e organizzazione con i partners del progetto
(descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che s'intende realizzare, con indicazione dei tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi. max: 1000 caratteri)

15. Rischi e difficoltà potenziali
(descrizione degli ostacoli, rischi e difficoltà che si potrebbero incontrare nella fase di avvio e sviluppo delle attività. max: 500 caratteri)

16. Innovatività

(descrizione delle azioni innovative del progetto proposto. Max: 500 caratteri)

17. Risultati finali attesi

(descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto. Max: 500 caratteri)

18. Trasferibilità e sostenibilità dei risultati nel medio e lungo termine

(indicare il grado di trasferibilità atteso per il progetto; delle modalità, utilità e costi con cui il progetto potrà essere trasferito sul territorio nazionale; nonché degli elementi che garantiscono la sostenibilità dei risultati attesi. Max: 500 caratteri)

19. Monitoraggio e valutazione dei risultati

(descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Max: 500 caratteri)

20. Piano per la visibilità e pubblicizzazione delle azioni previste e dei risultati ottenuti

(descrizione degli indicatori e meccanismi per la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Max: 500 caratteri)

21. CALENDARIO ATTIVITA' DEL PROGETTO

Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Progettazione																		
Descrizione attività																		
Riunione Comitato di pilotaggio																		
Presentazione risultati																		

RAPPORTI DI ATTIVITA'	Anno 1												Anno 2					
Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapporto tecnico intermedio																		
Rapporto finale																		

ALLEGATO C (*)

FAC-SIMILE

Titolo del progetto: ____________________

Soggetto proponente: ____________________

Voce di spesa

Personale tecnico		***% sul totale progetto***
Coordinamento del progetto (1)	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale coordinamento	
Consulenze/supervisioni	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale cons./superv.	
Formatori	Totale ore	
	Costo medio	
	Totale formatori	
Esperti	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale operatori	
Personale di segreteria di progetto e personaleamministrativo (max 10%)(1)	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale personale di Segreteria e personale amministrativo	
	Totale personale	
Mezzi e attrezzature		
Acquisto/noleggio/leasing	Totale	
Manutenzione	Totale	
	Totale mezzi e attrezzature	
Costi generali (max 10%)		
Affitto locali (*specificare*)	Totale	
Materiali di consumo	Totale	
Spese di manutenzione	Totale	
Spese utenze (*specificare)*	Totale	
Spese amministrative	Totale	

(*) IL PRESENTE FORMULARIO E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATO.

Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale	
	Totale gestione	
Spese di produzione e divulgazione materiale		
	Totale materiale divulgativo	

(1) I costi relativi al coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

RIEPILOGO: **Totale preventivo per singolo Ente**		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

RIEPILOGO: **Totale preventivo per soggetto capofila ……………………………………….**		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

RIEPILOGO: **Totale preventivo per partner…………………………………….**		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

RIEPILOGO: Totale preventivo per partner……………………………………		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

RIEPILOGO: Totale preventivo per partner……………………………………		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

07A10293

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Cermet Soc. cons. a r.l., in Cadriano-Granarolo E., al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, datato 12 novembre 2007, l'organismo notificato Cermet Soc. cons. a r.l. con sede in Cadriano-Granarolo E. (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

allegati II, V e VI: apparecchi elettromedicali per fisioterapia e riabilitazione; apparecchi elettromedicali per cardiologia; apparecchi elettromedicali per anestesia e per chirurgia; apparecchi elettromedicali per odontostomatologia; apparecchi elettromedicali per nefrologia e dialisi; apparecchi elettromedicali per pediatria e neonatologia; protesi acustiche; protesi odontoiatriche; protesi ortopediche (comprese le protesi d'anca, di spalla e di ginocchio); cateteri e accessori; filtri per sangue, altri filtri e soluzioni; circuiti per anestesia, rianimazione e materiale accessorio; prodotti per odontoiatria; apparecchi e prodotti per disinfezione e sterilizzazione; dispositivi per contraccezione; apparecchiature per ossigeno/ozonoterapia; dispositivi per medicazione; impianti per distribuzione di gas medicinali; dispositivi medici per chirurgia non attivi; dispositivi medici per prelievo, infusione, trasfusione e circolazione extracorporea, attivi e non attivi; apparecchiature elettromedicali di classe ha per il controllo dei parametri fisiologici;

allegati V e VI: dispositivi medici di classe I in confezione sterile; dispositivi medici di classe I con funzione di misura.

È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III, ad eccezione delle protesi d'anca, di spalla e di ginocchio.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.ministerosalute.it, alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

07A10280

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eptausa»

Con la determinazione n. aRM - 161/2007-2482 del 7 novembre 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legi slativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: EPTAUSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033158066 - 100 mcg/die 12 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158054 - 100 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158041 - 75 mcg/die 12 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158039 - 75 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158027 - 50 mcg/die 12 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158015 - 50 mcg/die 4 cerotti transdermici.

07A10287

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 344 del 5 dicembre 2006, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicodose».

Nell'estratto della determinazione n. 344 del 5 dicembre 2006 relativa al medicinale per uso umano NICODOSE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - del 15 dicembre 2006 - serie generale - n. 291, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

di seguito alla voce Composizione dove è scritto:

eccipienti: gusto liquirizia menta;

leggasi:

eccipienti: gusto menta liquirizia;

dove è scritto:

gusto menta: isomalto, ipromellosa, aspartame (E951), potassio acesulfame, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, pulegone), aroma di menta fresca a lunga durata IFF 13-627-517 (aroma naturale di menta, cera carnauba, ipromellosa, mono e digliceridi di acidi grassi, etilcellulosa, oli di soia parzialmente idrogenati) aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato.

leggasi:

gusto menta: isomalto, ipromellosa, aspartame (E951), potassio acesulfame, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, cera carnauba, ipromellosa, mono e di gliceridi grassi, etilcellulosa, olio di soia parzialmente idrogenati) aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato.

07A10278

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-284) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.